

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4599

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFONI, ORCIARI, NOCI, D'AMATO CARLO, MORONI**

*Presentata il 21 febbraio 1990*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di finanza »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nel titolo V tratta l'immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali.

Durante il primo quinquennio di attuazione, che è da considerarsi fase di rodaggio, sono emerse anomalie e sperequazioni che è doveroso eliminare.

Pur tuttavia, non si può disconoscere il fatto che le domande del personale tendente ad essere ammesso al concorso per transitare nel ruolo degli ufficiali è andato col passare degli anni sempre più diminuendo.

Pertanto si rende necessario apportare alcune modificazioni alla vigente normativa senza mutarne i principi cardine in essa contenuti e il tutto anche in aderenza alle esigenze delle Forze armate.

Gli adeguati correttivi che la presente proposta vuole apportare alla normativa vigente sono:

le necessarie modifiche alle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, introducendo il metodo dell'avanzamento ad anzianità per i gradi intermedi e quello a scelta per il grado apicale, così come avviene per tutti gli ufficiali degli altri ruoli; ciò nella considerazione che l'immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali avviene, dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed esami, con una progressione di carriera

limitata sia dalla tarda età dei neo ufficiali, che dall'avanzamento a scelta, senza riconoscere loro la professionalità pregressa acquisita e maturata nella categoria di provenienza;

l'attribuzione di sei scatti biennali di stipendio, al fine di evitare che lo stipendio spettante nella nuova posizione di stato sia inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero rimasti nella categoria di provenienza;

la necessità di uniformare la durata di permanenza in ausiliaria a quella degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli.

Questo provvedimento, caldeggiato dai delegati della rappresentanza militare, è tanto atteso dalla categoria interessata, composta da ufficiali dotati di enorme esperienza ed elevate capacità professionali acquisite durante oltre cinque lustri di servizio militare prestato come sottufficiale.

Per tali motivi si è fiduciosi nella sensibilità che il Parlamento ha sempre avuto nell'affrontare e risolvere i problemi del personale militare e si confida in una sollecita approvazione della proposta in argomento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituite dalle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegata alla presente legge.

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è riportato nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegata alla presente legge ed è stabilito come segue:

a) da tenente a capitano e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo quattro anni di permanenza nel grado;

b) da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo sei anni di permanenza nel grado;

c) da maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti: avanzamento a scelta nella misura di 1/5 dei maggiori non ancora valutati ».

## ART. 3.

1. All'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, il seguente comma:

« Inoltre ai predetti ufficiali che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita,

sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria ».

ART. 4.

1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:

- a) ufficiali superiori: 63 anni;
- b) ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza massima nell'ausiliaria è di cinque anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

- a) ufficiali superiori: 68 anni;
- b) ufficiali inferiori e subalterni: 66 anni ».

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, si provvede: quanto a lire 170 milioni a valere sul capitolo 1375 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a lire 15 milioni a valere sul capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero; quanto a lire 15 milioni a valere sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

TABELLA D/1  
(Articolo 1)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI  
PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI

## E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri				
Tenente colonnello .....	—	20	—	—
Maggiore .....	scelta	75	5	2
Capitano .....	anzianità	165	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente .....	anzianità	178	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4
Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi				
Tenente colonnello .....	—	60	—	—
Maggiore .....	scelta	225	15	2
Capitano .....	anzianità	450	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente .....	anzianità	505	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/2  
(Articolo 1)

## M A R I N A

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Ruolo del Corpo unico specialisti				
Capitano di Fregata .....	—	35	—	—
Capitano di Corvetta ...	scelta	135	9	2
Tenente di Vascello .....	anzianità	270	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di Vascello .....	anzianità	315	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/3  
(Articolo 1)

## AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Ruolo unico specialisti				
Tenente colonnello .....	—	70	—	—
Maggiore .....	scelta	270	18	2
Capitano .....	anzianità	570	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente .....	anzianità	630	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/4  
(Articolo 1)RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI  
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Tenente colonnello .....	—	15	—	—
Maggiore .....	scelta	57	4	2
Capitano .....	anzianità	118	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente .....	anzianità	131	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4